



Decisione n. 29/2021
Procedimento n. 10/FPI/2021

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento n. 10/FPI/2021

Nella seduta del 20 ottobre 2021 ha adottato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico dei tesserati:

- **Sig. Sergio Presti**, nato a Palermo il 11.12.2000, matricola n. 184285, tesserato FPI quale pugile AOB, per le seguenti violazioni disciplinari: artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia; artt. 6, 7, 29 e 30 del Regolamento AOB;

per aver preso parte, secondo l'atto di deferimento, ad un incontro di pugilato a Malta in data 06/03/2021, organizzato e sotto egida della Malta Boxing Association, senza chiedere la necessaria autorizzazione alla FPI e per aver in tale circostanza sostituito fisicamente il pugile PRO, Sig. Giusto Durante (non tesserato FPI), nell'incontro PRO che quest'ultimo avrebbe dovuto svolgere contro il pugile PRO Theon Camilleri senza darne comunicazione agli organizzatori dell'incontro; nella circostanza il Presti era riconosciuto nel filmato dell'incontro quale soggetto che nell'occasione indossava pantaloncino nero con banda rossa, scarpe rosse e guantoni blu;

per aver espresso, nell'audizione sostenuta in data 17.05.2021, dichiarazioni mendaci nella parte in cui disconosceva la propria partecipazione alla predetta riunione svoltasi a Malta in data 06.03.2021.

- **Sig. Dario Costa**, nato a Palermo il 24.03.1990, matricola n. 84011, tesserato FPI quale aspirante tecnico della Federazione medesima, per le seguenti violazioni disciplinari: artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia; artt. 6, 7, 29 e 30 del Regolamento AOB; art. 29 del Regolamento dei Tecnici e art. 1 co. 8 dello Statuto Federale;

per aver, secondo l'atto di deferimento, consentito/non impedito nella predetta riunione pugilistica che si svolgesse l'incontro tra il pugile Sergio Presti (AOB) e Theon Camilleri (PRO); nella fattispecie, accompagnava all'angolo il Presti che, in tale circostanza, combatteva senza aver chiesto la necessaria autorizzazione alla FPI.

Visto l'atto di deferimento e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35 ess. del Regolamento di Giustizia;

Visto lo Statuto e i Regolamenti Federali;

Visti gli scritti difensivi dell'Avv. Sabrina Renda Cracolici del 05.07.2021 e 17.10.2021;





Vista l'istruttoria e tutti gli atti di causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021, l'Avv. Giuseppina Paolucci e le parti come da apposito verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

* * *

FATTO

Il procedimento in esame trae origine da una segnalazione, pervenuta in data 15.03.2021, in cui venivano evidenziati gravi violazioni poste in essere da soggetti tesserati con la FPI in una competizione svoltasi a Malta in data 06.03.2021.

A seguito di detta segnalazione, la Procura Federale avviava le rituali indagini, all'esito delle quali acquisiva, tra l'altro, la seguente documentazione ritenuta meritevole di attenzione: *file* del filmato del predetto incontro del 06.03.2021 tratto dal *link* indicato dalla Malta Boxing Association; *file* della registrazione dell'audizione di Sergio Presti in data 17.05.2021; *file* della registrazione dell'audizione di Marco Carlino in data 24.05.2021; e-mail del C.R. Sicilia del 08.06.2021.

Di talché, il Procuratore, riscontrando comportamenti di passibile rilevanza disciplinare nei confronti dei Sigg.ri Sergio Presti e Dario Costa e, inizialmente, anche nei confronti del Sig. Davide Giordano, chiudeva le indagini in data 15.06.2021 con intendimento di deferimento.

Gli incolpati, Davide Giordano, per il tramite dell' Avv. Alessandro Savoca, e Dario Costa, con l'Avv. Sabrina Renda Cracolici, facevano ritualmente pervenire alla Procura Federale scritti difensivi; nulla, di contro, da parte del Presti.

Al termine dell'istruttoria, la Procura Federale archiviava la posizione del Giordano e procedeva con deferimento del 10.09.2021 nei confronti del Presti e del Costa per le violazioni di cui in epigrafe.

In data 17.10.2021, l'Avv. Sabrina Renda Cracolici inoltrava ulteriore memoria difensiva ai fini dell'udienza del 20.10.2021.

A tale data compariva innanzi al Collegio il Procuratore Federale, Dott. Salvatore Alemanno, l'incolpato Sig. Dario Costa, unitamente al proprio legale, Avv. Sabrina Renda Cracolici; non era presente, invece, l'incolpato Sig. Sergio Presti, nonostante la rituale convocazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Giustizia.

Aperto il giudizio in camera di consiglio, il Procuratore Federale si riportava integralmente al deferimento e agli atti in esso contenuti.

L'Avv. Cracolici contestava, al contrario, i contenuti dell'accusa, richiamando, in particolare, l'art. 44 del Regolamento Organico FPI, sostenendo che detto articolo non era applicabile al caso di specie, poiché aggiornato al Consiglio Federale del 02.04.2021, in data successiva, pertanto, ai fatti contestati.

Il legale sottolineava, al riguardo, come la vigenza della predetta disposizione dovesse necessariamente riferirsi al precedente Reg. Organico, secondo il testo approvato dalla Giunta Nazionale del Coni con Delibera n. 244 del 15.06.2006, aggiornato successivamente al Consiglio Federale del 03.10.2012.



In aggiunta a tale vizio procedurale, l'Avv. Cracolici contestava, nel merito, anche la carenza di prova dei fatti addebitati, sottolineando come non fossero state provate le circostanze della indebita condotta del proprio assistito; riferiva, in particolare, come il Costa non avesse inteso deliberatamente svolgere la funzione di tecnico all'incontro in esame, bensì di essersi trovato, suo malgrado, a ricoprire tale incarico essendo stato chiamato all'ultimo dalla Federazione di Malta alla quale non si era sentito di rifiutare per permettere il regolare svolgimento della manifestazione.

L'Avv. Cracolici rappresentava, da ultimo, la mancata conoscenza tra il Costa e il Presti prima dell'incontro.

A sua volta il Procuratore Federale ribadiva l'attualità e la preesistenza all'epoca dei fatti contestati della norma regolamentare, richiamando, in ordine al mancato tesseramento al momento della condotta censurata, una decisione della CAF; evidenziava, inoltre, sulla rappresentazione dei fatti offerta dal legale del deferito, come essa non potesse essere credibile e sostenibile in ragione della documentazione e delle risultanze di indagine, confermando, pertanto, la violazione dei principi dedotti nel deferimento.

La Procura concludeva chiedendo nei confronti del Sig. Sergio Presti la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per n. 300 giorni, mentre per il Sig. Dario Costa la sospensione da ogni attività agonistica e federale per n. 240 giorni.

L'Avv. Cracolici, al contrario, invocava al Collegio per il proprio assistito l'assoluzione ovvero, in subordine, la sanzione del minimo edittale prevista dal Regolamento di Giustizia.

Il Tribunale Federale si ritirava per decidere.

* * *

DIRITTO

L'atto di deferimento è fondato e merita accoglimento.

Risulta provato, infatti, come entrambi i deferiti abbiano posto in essere, nei termini seguenti, le violazioni delle disposizioni regolamentari contestate dalla Procura Federale.

In particolare, per quanto concerne il Sig. Sergio Presti, tesserato FPI quale pugile AOB Elite II dal 14.01.2021, questo Collegio ritiene che il suo comportamento contravvenga ai precetti stabiliti dagli artt. 6,7,29 e 30 del Regolamento AOB e dagli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia, per aver preso parte all'incontro di pugilato a Malta del 06.03.2021 organizzato dalla Malta Boxing Association senza chiedere la necessaria autorizzazione alla FPI e per aver, in tale circostanza, combattuto contro un pugile PRO (Theon Camilleri) senza darne comunicazione agli organizzatori dell'incontro.

Come noto, la partecipazione di un pugile AOB Elite II a un incontro contro un pugile PRO, senza alcuna affinità agonistica, è espressamente vietata dal Regolamento AOB, laddove, all'art. 29 lett.b), testualmente è riportato: *"sono vietati gli incontri fra pugili appartenenti a qualifiche diverse[...]"*.

La ratio sottesa a detta norma è, evidentemente, proprio la tutela della salute degli atleti, tanto che l'art. 6 comma 2 del medesimo Regolamento prevede che: *"i pugili Elite II serie gareggiano in tutte le categorie di peso:"*



- *tra di loro, indossando il casco e i guanti 10 once, sulla distanza di tre riprese di tre minuti ciascuna con l'intervallo di un minuto tra le riprese;*
- *con pugile Elite, indossando il casco e i guanti 10 once, sulla distanza di tre riprese di tre minuti ciascuna con l'intervallo di un minuto tra le riprese".*

Ed ancora, l'art. 7 del Regolamento AOB al punto 3 stabilisce che: "*ipugili Elite uomini gareggiano:*

- *fra di loro sulla distanza delle tre riprese di tre minuti ciascuna con l'intervallo di un minuto tra le riprese;*
- *con pugili Elite 2^a serie, indossando il casco e guantoni 10 once per tutte le categorie di peso, sulla distanza delle tre riprese di tre minuti ciascuna con l'intervallo di un minuto tra le riprese;*
- *non gareggiano contro atleti appartenenti alla qualifica Youth".*

Ciò posto, non vi è dubbio che con il suo comportamento l'incolpato poteva procurare un danno grave alla propria salute, diritto indisponibile, tutelato costituzionalmente, che la FPI è chiamata a preservare con assoluto rigore nell'interesse superiore di tutti i propri tesserati.

Oltretutto, nel caso di specie l'incolpato disputava l'incontro senza richiedere la prevista autorizzazione alla FPI e all'insaputa degli stessi organizzatori dell'incontro, violando l'art. 30 del predetto Regolamento AOB e i principi fondamentali della lealtà e correttezza sportiva posti a base del movimento pugilistico.

Ed invero, sia l'esame della documentazione in atti, sia, altresì, l'atteggiamento evidentemente non collaborativo del Presti per l'intera durata del procedimento disciplinare dove è giunto persino a formulare dichiarazioni mendaci nell'audizione del 17.05.2021 innanzi al Procuratore Federale, non hanno fornito al Collegio elementi in grado di supportare un diverso convincimento.

In merito alla posizione del Sig. Dario Costa, tesserato aspirante tecnico dal 17.03.2021, le eccezioni sollevate dalla difesa del deferito sono infondate.

Il Collegio ritiene provata, preliminarmente, per stessa ammissione del deferito, la circostanza che, nel richiamato evento del 06.03.2021 a Malta, egli abbia accompagnato all'angolo il pugile Sergio Presti (AOB) contro Theon Camilleri, pugile professionista.

Priva di pregio è la tesi difensiva volta a escludere al caso di specie l'attuale formulazione (e vigenza) dell'art. 44 del Regolamento Organico FPI, laddove al comma 3 viene espressamente stabilito che: "*ai fini disciplinari e della giustizia sportiva, il rinnovo del tesseramento, a prescindere da quando effettuato nel corso dell'anno, ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di rinnovo, in continuità con il precedente tesseramento annuale*".

Invero, tale disposizione era già prevista (e vigente) nella versione del Regolamento Organico aggiornata al Consiglio Federale del 30.07.2020, in epoca antecedente, pertanto, all'incontro di Malta del 06.03.2021.

Giova precisare, al riguardo, che nel 2015 è intervenuta la riforma della Giustizia Sportiva e, conseguentemente, la Federazione pugilistica (come ciascuna Federazione) ha modificato il proprio Regolamento di Giustizia e ha rinnovato il Regolamento Organico.

Il testo richiamato dall'Avv. Cracolici è, pertanto, superato da tempo, in quanto precedente anche alla modifica intervenuta a seguito dell'apredetta riforma della Giustizia Sportiva.

In ordine al rinnovo del tesseramento, il Collegio richiama quanto statuito dalla C.A.F. in data 19.07.2021, nel parere consultivo reso ex art. 39, co.7, lett. a) dello Statuto Federale, laddove, ai fini disciplinari e di giustizia sportiva è previsto che: *"dovrà essere tecnicamente considerato un rinnovo il caso in cui un soggetto, già tesserato FPI, effettui- con o senza soluzione di continuità- un nuovo tesseramento mantenendo la medesima precedente qualifica/categoria"*.

Alla luce di quanto sopra espresso, pertanto, al Sig. Dario Costa, pur non avendo rinnovato il proprio tesseramento nel corso del 2020, bensì successivamente ai fatti contestati (16.03.2021), ai fini disciplinari e della giustizia sportiva è applicabile la prevista *condizione di punibilità* di cui al citato art. 44 in ordine alla sussistenza (*i.e.* retrodatazione) del "tesseramento/affiliazione".

Nel merito dei fatti contestati, questo Collegio ritiene fondata la tesi della Procura Federale, posto che, nella gara del 06.03.2021, l'incolpato avrebbe dovuto comunque accertarsi delle generalità e della qualifica di chi stesse effettivamente accompagnando a bordo ring, atteso che, ai sensi dell'art. 29, co. 7 e 8 del Regolamento Tecnici, non solo gli aspiranti tecnici devono accedere al campo muniti di *"Pass di riconoscimento Sportivo"* rilasciato dalla FPI (che l'incolpato, all'epoca dei fatti, non poteva possedere), ma ancor di più, quale aspirante tecnico, il deferito avrebbe potuto assistere all'angolo solamente un pugile AOB, affiancando un secondo tecnico che avesse almeno la qualifica di Tecnico di Pugilato 1° livello (cfr. art. 29 del Regolamento del Settore Tecnici sportivi al comma 8, *"Il comma precedente è esteso anche agli Aspiranti Tecnici e Istruttore Giovanile che possono assistere all'angolo solamente i pugili AOB affiancando un secondo che abbia almeno la qualifica di Tecnico di Pugilato 1° livello"*).

Conseguentemente, fermo l'espresso divieto di incontri fra pugili appartenenti a qualifiche diverse, annulla rileva (ma semmai aggrava) la circostanza che il Costa non sapesse chi stesse accompagnando all'angolo avendolo conosciuto (come riferito) solo in detta occasione, in quanto era tenuto ad accertarsene al fine di preservare la salute del pugile e di rispettare i principi fondamentali della lealtà e correttezza sportiva posti a base del movimento pugilistico, visto che, nell'occasione, avrebbe combattuto con un avversario professionista di superiore categoria.

È dunque di tutta evidenza che con il proprio comportamento il Sig. Costa abbia messo a rischio la salute del giovane pugile AOB, Sergio Presti, violando, altresì, anche l'art. 1 co. 8 dello Statuto, ai sensi del quale, *"la FPI attua la prevenzione per la tutela della salute degli atleti"*.

Alla stregua di quanto esposto e degli esiti procedurali, il Collegio ritiene fondato l'atto di deferimento e, con esso, provata la responsabilità disciplinare degli incolpati.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'atto di deferimento, accertata e riconosciuta la responsabilità disciplinare dei tesserati per le violazioni contestate nei termini di cui in motivazione, applica a:



- Sig. Sergio Presti, come sopra identificato, la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale di n. 300 (trecento) giorni;
- Sig. Dario Costa, come sopra identificato, la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale di n. 240 (duecentoquaranta) giorni.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021, tenuta in modalità da remoto attraverso la piattaforma informatica *Zoom* in uso alla Federazione Pugilistica Italiana, con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente)

Avv. Gabriele Vescio (Componente)

Avv. Giuseppina Paolucci (Componente, Relatore)

Depositata in data 29.10.2021

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente)

Avv. Giuseppina Paolucci (Componente, Relatore)